



CITTÀ DI SUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Comando Polizia Locale

DISCIPLINARE DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO COMUNALE DI SUSA CON FOTO-VIDEOTRAPPOLE E MICROTELECAMERE

Premessa

Una delle componenti essenziali dell'attività di monitoraggio del territorio, utile all'acquisizione di importanti informazioni per la tutela del decoro urbano e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dalla regolamentazione comunale in caso di comportamenti vietati, è l'attivazione e il mantenimento nel tempo di un sistema finalizzato alla raccolta di dati, i più completi possibile sotto il profilo scientifico, anche al fine di rendere più efficaci eventuali azioni di gestione della stessa.

L'attuale e futura evoluzione tecnica delle attrezzature disponibili consentono l'utilizzo di dispositivi per riprese foto-videografiche che si attivano in posizione remota al passaggio di persone, animali o cose ("Foto-videotrappolaggio" o microtelecamere).

Sebbene la sola finalità di utilizzo di tali strumenti sia il monitoraggio del territorio, non è possibile escludere che persone estranee all'attività, che dovessero trovarsi a transitare incidentalmente nell'area d'azione dei suddetti dispositivi, possano essere riprese ed essere anche indirettamente identificate, configurandosi con ciò una potenziale attività di raccolta dati personali da trattare ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il Comune di Susa – Area Vigilanza ritiene pertanto necessario regolare con il presente disciplinare il monitoraggio del territorio tramite foto-videotrappolaggio e microtelecamere, affinché i diritti degli interessati dal posizionamento dei suddetti strumenti, e di terzi incidentalmente oggetto di riprese, non vengano lesi, e al tempo stesso consentire l'utilizzo di tale tecnica di controllo territoriale

Art. 1 - Finalità

Nell'ambito delle attività di monitoraggio territoriale è previsto l'utilizzo di dispositivi atti alla cattura di immagini e filmati da utilizzare di volta in volta in relazione alle esigenze specifiche del caso. Tali apparecchiature vengono di norma posizionate in luoghi ove sono segnalate violazioni in materia di decoro urbano, e per brevi periodi di tempo non razionalizzabili secondo una logica di pianificazione preventiva di lunga durata.

Nonostante le finalità d'impiego di tali dispositivi siano indirizzate esclusivamente all'accertamento di violazioni amministrative o penali, non è escluso che qualche soggetto che si trovi a passare nel raggio d'azione degli stessi possa essere incidentalmente ripreso ed anche indirettamente identificato o identificabile. La collocazione dei suddetti strumenti interessa in particolare beni pubblici.

Il presente Disciplinare garantisce che il trattamento dei dati personali incidentalmente raccolti, effettuato come conseguenza involontaria dell'attivazione di un sistema di monitoraggio con video-fototrappole o microtelecamere nel territorio comunale della Città di Susa, gestito ed impiegato dal personale del Comando di Polizia Locale, si svolga per l'adempimento di funzioni istituzionali relative all'accertamento di violazioni amministrative e penali, nel rispetto dei diritti dei soggetti interessati dall'installazione e uso dei dispositivi di ripresa, nonché delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Disciplinare si intende:

- a) Per “trattamento”, tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione e la distruzione di dati.
- b) Per “dato personale”, qualunque informazione incidentalmente raccolta relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, rilevata con trattamenti di immagini e riprese video effettuati attraverso sistemi di monitoraggio.
- c) Per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati acquisiti con l'attività di foto-videotrappolaggio a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Il presente Disciplinare regola il monitoraggio territoriale tramite foto-videotrappolaggio o microtelecamere attivato nel territorio della Città di Susa.

Art. 4 – Modalità operative

L'installazione e uso delle apparecchiature di foto-videotrappolaggio e delle microtelecamere, gestite dal personale del Comando della Polizia Locale, nonché il trattamento dei dati acquisiti tramite il loro utilizzo, sono sottoposti alle seguenti prescrizioni:

- a) Prima dell'avvio dell'attività il personale del Comando di Polizia Locale dovrà provvedere alla posa di adeguata segnaletica, nelle principali strade di accesso alle aree in cui saranno posizionati i dispositivi di monitoraggio, su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). La segnaletica deve avere un formato ed una collocazione tali da essere chiaramente visibile all'utenza.
- b) Il trattamento dei dati acquisiti tramite l'attività di foto-videotrappolaggio è assegnata al personale del Comando di Polizia Locale nonché alle eventuali Forze di Polizia e soggetti debitamente autorizzati (quali, a mero titolo di esempio non esaustivo, le Associazioni faunistiche, zoofile, a tutela dell'ambiente, o simili, aventi qualifica di polizia giudiziaria) che collaborano nell'attività di monitoraggio del territorio.

- c) Eventuali dati personali acquisiti tramite l'attività di foto-videotrappolaggio, riferiti a persone fisiche incidentalmente riprese ed anche indirettamente identificate o identificabili, dovranno essere immediatamente cancellati e distrutti.
- d) In caso di rilevazioni di immagini o video concernenti ipotesi di reato o eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, il personale del Comando di Polizia Locale ne dà comunicazione senza ritardo all'Autorità Giudiziaria, provvedendo, nel contempo, all'espletamento delle relative indagini e alla conservazione delle immagini o video su appositi supporti.

Art. 5 – Obblighi degli operatori

Le modalità di utilizzo delle apparecchiature di foto-videotrappolaggio e delle microtelecamere e il trattamento dei dati acquisiti da parte del personale incaricato dovrà essere conforme al presente disciplinare.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 6 – Rinvio

Per quanto non specificato nel presente disciplinare, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e locale in materia di utilizzo di impianti di videosorveglianza.

Susa, lì 23 dicembre 2021

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Dott. Marco MASSAVELLI